

**Causa C-401/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

30 giugno 2023

**Giudice del rinvio:**

Tribunal Judiciaire de Metz

**Data della decisione di rinvio:**

26 maggio 2023

**Ricorrente:**

Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDS)

**Resistente:**

E... D...

---

**DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE**

**alla**

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**del 26 maggio 2023**

**Giudice all'origine del rinvio**

Tribunal judiciaire de Metz (Tribunale ordinario di Metz, Francia), polo sociale (OMISSIS)

**Parti:**

Ricorrente: Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (Cassa autonoma pensionistica degli odontoiatri e delle ostetriche) (Francia) (in prosieguo: la «CARCDSF») - (OMISSIS) Parigi (OMISSIS)

Resistente: Signor E... D..., residente in Mosella (OMISSIS)

## **1 (OMISSIS) Elementi di fatto della controversia**

- 1.1** Il Signor E... D (...) esercita un'attività di odontoiatra nel territorio francese, in Mosella. (OMISSIS)
- 1.2** A tale titolo egli è soggetto, in forza delle disposizioni dell'art. L 111-1 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), ad un obbligo di iscrizione, e all'obbligo di contribuzione che ne deriva, presso la CARCDSF per il regime di previdenza sociale pensionistica.
- 1.3** Il Signor E... D (...) contesta tale obbligo e non ha versato i contributi obbligatori per gli anni 2019 e 2020.
- 1.4** La CARCDSF ha emesso delle intimazioni di pagamento delle somme corrispondenti all'obbligo di iscrizione e successivamente due avvisi di addebito nei confronti del signor E... D...
- 1.5** Il Signor E... D... ha proposto opposizione contro tali avvisi di addebito e ha adito il presente tribunale con la sua contestazione.
- 1.6** Il Signor E... D. sostiene che il diritto nazionale che gli viene opposto è contrario al diritto dell'Unione, per quanto riguarda il diritto alla libertà di prestazione di servizi, e chiede che il tribunale sottoponga questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

## **2 Disposizioni applicabili alla controversia**

**2.1** L'articolo 56 [primo e secondo comma,] TFUE, il quale prevede quanto segue (OMISSIS): *Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.*

**2.2** L'art. L. 111-1 del code de la sécurité sociale dispone quanto segue:

*La previdenza sociale si basa sul principio di solidarietà nazionale.*

Essa provvede, per tutte le persone che lavorano o risiedono in Francia in modo stabile e regolare, alla copertura degli oneri di malattia, di maternità e di paternità, nonché degli oneri familiari e di (sostegno all') autonomia.

Essa garantisce i lavoratori contro i rischi di qualsiasi natura che possano ridurre o sopprimere il loro reddito. Tale garanzia si esercita attraverso l'iscrizione degli interessati a uno o più regimi obbligatori.

Essa assicura la presa in carico delle spese sanitarie, del sostegno all'autonomia, l'erogazione delle prestazioni di assicurazione sociale, in particolare degli assegni di vecchiaia, l'erogazione delle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché l'erogazione delle prestazioni familiari nell'ambito del presente codice, fatte salve le disposizioni delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei.

### **3 Motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 3.1** L'organizzazione del funzionamento della previdenza sociale, e in questo caso dei regimi previdenziali e pensionistici, rientra nella competenza degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 153 del TFUE, cosicché lo Stato francese può fissare nel proprio diritto nazionale le norme relative al funzionamento di tali regimi, in particolare la questione dell'iscrizione delle persone interessate e da cui deriva l'obbligo di versare i contributi.
- 3.2** Tale competenza attribuita agli Stati membri deve tuttavia inserirsi nel rispetto del diritto dell'Unione, compreso il diritto alla libera prestazione dei servizi previsto dagli articoli da 56 a 62 del TFUE.
- 3.3** L'obbligo di iscrizione e contribuzione, in questo caso al regime pensionistico gestito dalla CARCDSF, previsto dall'articolo L 111-1 del Code de la sécurité sociale, costituisce una deroga alla libera prestazione dei servizi prevista dagli articoli 56-62 del TFUE, in quanto priva il contribuente della scelta di un altro servizio equivalente o più adatto alla sua situazione.
- 3.4** Tale disposizione nazionale restrittiva al principio del diritto dell'Unione enunciato deve costituire un motivo imperativo di interesse generale secondo i criteri elaborati dalla CGUE attraverso la sua giurisprudenza, da cui risulta che essa deve essere qualificata come legittima, sufficientemente adeguata al perseguimento dell'obiettivo, nella fattispecie quello dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico, procedendo con coerenza e sistematicità, e, infine, utilizzare i mezzi strettamente necessari per pervenirvi.
- 3.5** Il signor E... D è legittimato a contestare la conformità del diritto nazionale che gli viene opposto, nella fattispecie l'obbligo di versare contributi ad una cassa definita e imposta, la CARCDSF, in applicazione dell'articolo L 111-1 del Code de la sécurité sociale, al diritto dell'Unione.
- 3.6** [ L'articolo 19, paragrafo 3, TUE] e [l'articolo] 267 del TFUE conferiscono ai giudici nazionali la possibilità, nei casi, come quello di specie, di decisioni soggette a ricorso interno, di sottoporre alla CGUE in via pregiudiziale questioni concernenti l'interpretazione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

- 3.7** Non è nota al Tribunale l'esistenza di una giurisprudenza della CGUE che risponda alla questione della conformità dell'obbligo derivante dal diritto nazionale di iscriversi e di versare contributi ad un regime pensionistico francese con la libertà di prestazione dei servizi prevista dal diritto dell'Unione, in considerazione della contestazione sollevata dal signor [ED] relativa alla persistenza della situazione deficitaria del regime in questione. A tal proposito, la CARCDSF non fa riferimento ad alcuna decisione pronunciata in materia dalla CGUE.
- 3.8** La contestazione (OMISSIS) da parte del signor E... D... dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione, con la quale se ne sostiene l'invalidità rispetto al diritto dell'Unione che prevede la libera prestazione dei servizi, è idonea a risolvere la controversia costituita dalle opposizioni proposte dall'interessato contro due avvisi di addebito che richiedono il pagamento dei contributi al regime pensionistico obbligatorio per gli anni civili 2019 e 2020.
- 3.9** La misura restrittiva qui controversa si fonda sulla necessità di un equilibrio finanziario dei regimi sociali, in questo caso di pensionamento, obiettivo condiviso dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione.
- 3.10** Tale obiettivo non è raggiunto, con il ripetersi dei disavanzi constatati, sul lungo periodo, e con l'impiego di misure provvisorie costantemente rinnovate, attraverso la creazione nel 1996 di una cassa di ammortamento del debito sociale (CADES) incaricata di ottenere prestiti sui mercati internazionali dei capitali e che garantisce tali prestiti con risorse distinte dai contributi sociali [destinati a sopportare] il peso del debito sociale ad essa trasferito, principalmente attraverso il contributo al rimborso del debito sociale (CRDS) e una parte del contributo sociale generalizzato (CSG). Inizialmente prevista per completare la sua missione nel 2009, la CADES prosegue la sua azione, con un termine previsto, ad oggi, per il 2033, con un debito ancora da rimborsare pari a 136 miliardi di euro alla fine del 2022, in costante aumento, e per giunta in un contesto di notevole aumento dei tassi di interesse sui prestiti.
- 3.11** Si deve pertanto constatare che, sul lungo periodo, che va almeno dal 1996 ad oggi, e in previsione fino al 2033, l'obbligatorietà dell'iscrizione e dei contributi non è sufficiente a conseguire l'obiettivo previsto di equilibrio finanziario dei conti sociali. Tale regime obbligatorio di iscrizione e di contribuzione è restrittivo del diritto dell'Unione che prevede la libera prestazione dei servizi e la giustificazione di tale deroga si basa su un obiettivo che in modo ricorrente non viene raggiunto.
- 3.12** Si deve pertanto ammettere che la questione sollevata dal sig. E... D., che contesta l'impossibilità di ricorrere per la sua pensione di vecchiaia ad un altro regime di sua scelta, presenta un carattere pertinente e che sussiste pertanto un dubbio sulla conformità del regime nazionale con il diritto

dell'Unione per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, che richiede l'interpretazione della CGUE mediante pronuncia pregiudiziale.

**3.13** Sulle 4 questioni pregiudiziali che il sig. E.D... chiede al tribunale di sottoporre alla CGUE, solo due sono pertinenti (OMISSIS) (L) e questioni relative alla legittimità e alla nozione di misura necessaria e meno restrittiva possibile sono escluse dall'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale.

**3.14** La domanda di pronuncia pregiudiziale, di seguito esposta, è riformulata (OMISSIS).

**3.15** (OMISSIS) (dettagli procedurali)

#### **4 Domanda di pronuncia pregiudiziale**

Il Tribunale chiede alla Corte di risolvere la seguente questione:

*Se l'articolo 56 TFUE, che prevede la libera prestazione dei servizi, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'obbligo di iscrizione e di contribuzione ad un regime pubblico di previdenza sociale, previsto dall'articolo L 111-1 del Code de la sécurité sociale, relativamente, nel caso di specie, al regime di assicurazione vecchiaia presso la CARCDSF, in considerazione, da un lato, del criterio di coerenza e, dall'altro, del criterio di sistematicità, nei limiti in cui la misura restrittiva nazionale persegue l'obiettivo di mantenere e di garantire l'equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale, ma senza mai raggiungerlo e organizzando la gestione di disavanzi ricorrenti.*

(OMISSIS)